REGOLAMENTO (CE) N. 169/1999 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1999

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2248/98 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

---

[1] GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU L 282 del 20. 10. 1998, pag. 55.
[3] GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
[4] GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Miscuglio di farine per preparare pane alla segale, costituito da (% in peso): — farina di segale: 50,0 — farina di frumento (grano): 48,6 — glutine di grano: 1,4	1101 00 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 1101 00 e 1101 00 90
2. Miscuglio di farine per preparare «pane ai 5 cereali», costituita da (% in peso): — farina di frumento (grano) tenero: 78,5 — farina di segale: 7,0 — farina d'avena: 4,0 — farina di riso: 4,0 — farina di orzo: 2,0 — germi macinati: 1,0 — glutine di grano: 3,5	1101 00 15	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3b e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 1101 00 e 1101 00 15
3. Farina per preparare pane, costituita da (% in peso): — farina di frumento (grano) tenero: 99,85 — sale: 0,15 ed, in minima quantità, da amilasi ed antiossidante (E300)	1101 00 15	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 1101 00 e 1101 00 15
4. Preparazione per panificare a base di farine per preparare pane casereccio, costituita da (% in peso): — farina di frumento (grano) tenero: 88 — farina di segale: 10 — lievito di segale disidratato: 1 — lievito per panificare emulsionante: 1 ed, in minima quantità, da amilasi ed antiossidante (E300)	1901 20 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 1901 20 e 1901 20 00 L'aggiunta del lievito di segale e del lievito per panificare conferisce al prodotto le caratteristiche di un miscuglio per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 e lo escludono dal capitolo 11 ai sensi della nota 1b) di tale capitolo
5. Compresse di 550 mg costituite da 200 mg di ascorbato di calcio (sale della vitamina C), da 342 mg di un eccipiente consistente in fosfato dicalcico, cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa reticolata, di sodio ed acido stearico, e da 8 mg di stearato di magnesio come antiagglomerante	2106 90 92	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92 Il prodotto è escluso dalla voce 2936 per la presenza di additivi non previsti dalle note 1f) e 1g) del capitolo 29, nonché per il disposto delle Note Esplicative del Sistema armonizzato, voce 2936, lettera d), ultimo trattino
6a) Pasta a base di argento (titolo elevato) — Argento: 72,0 % — Composto di cadmio: 8,9 % — Composto di piombo: 8,9 % 6b) Pasta a base di argento (titolo medio) — Argento: 45,0 % — Composto di cadmio: 3,5 % — Composto di piombo: 3,5 % I prodotti sono utilizzati per il fissaggio, mediante procedimento termico, di circuiti elettonici su lamiere di acciaio smaltate	3207 30 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata della nota 3, lettera c) del capitolo 71, nonché dai testi dei codici NC 3207 e 3207 30 00 Vedi anche le note esplicative del Sistema armonizzato, voce 7106

Descrizione delle merci	Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
7. Toner in polvere avente proprietà magnetiche, utilizzato come rivelatore per le fotocopiatrici Composizione del prodotto: — Copolimero di stirolo e di acrilato di butile: 40 % — Polipropilene: 3 % — Magnetite: 56 % — Silice: < 1 %	3707 90 30	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dai testi dei codici NC 3707, 3707 90 e 3707 90 30 Vedi anche le note esplicative del sistema armonizzato voce 3215, lettera a) e voce 3707, punto 2)
8. Polveri di colore bianco crema, costituite da montmorillonite, addizionate di circa il 30 % di stearilammina Queste polveri a carattere organofilo sono miscibili con solventi organici e presentano una perdita di massa pari al 35 % dopo riscaldamento a 600 °C	3824 90 95	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dai testi dei codici NC 3824, 3824 90 e 3824 90 95 Il prodotto non è considerato come attivato ai sensi del testo della voce 3802 Vedi anche le note esplicative del sisema armonizzato, voce 3824, (40)